

TRIBUNALE DI MATERA . Ufficio Esecuzioni Immobiliori

R.G.E. n. 63/1986

If Gjudice deil Esecuzione

,	
All'udienza del j	
	18 201
A scióglimento	della riserva assunta ell'udienza del 28920.
riscontrata la r	egolarità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, e verificato che sono stati
eseguiti gli inco	mbenti di legge nel rispetto dei termini;
letta la relazion	e paritale depositața dail'esperto stimatore;
sentite le parti;	
water first car	e esta a roa historial tarnet civilia
v;5t(g) arcc. 50;	c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita con incanto possa aver iuogo ad un prezzo
letto alt. Soc	e.p.c. e membro don programa entre e
superiore della	metà rispetto al prezzo base;
	on sussisteno giustificati motivi per disporre la rateizzazione dal prezzo;
	DISPONE za incanto dei beni pignorati con pignoramento trascritto il 25/186 zurusia (25/186 descritti nel alla presente ordinanza ovvero nella consujenza in atti, al valore di euro:
	DISPONE descriptionel
la vendita sen	za incanto dei beni pignorati con pignoramento trastritto incerpiore di ouro
. ,foglic.allegato	alia presente ordinanza ovvero nella consujenza in atti, al valore di euro:
<u> </u>	28.400,00
ч нецотто и <u>бе е</u>	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
والمخمونات وعد	atteristiche dei beni oggetto della procedura esecutiva e ritenuto opportuno disporre la vendita
vajutate le cal	peni sotto indicato/i con delega al professionista exart. 591 bis cod. proc. civ.;
del bevésari d	ISURE DO COMMERCIA CON CONTROL DE
letti ed applici	ati gli artt. 559 e 591 <i>bis</i> c.p.c.
	DELEGA . () no
il compiment	o delle operazioni di vendita, al professionista Au Turk to Vizzietto con
നോഗീന ക	The A. Parago 14 31
in(🕓	
<u></u>	che vi provvederà presso il proprio studio;
	DETERMINA
in favoré del	professionista delegato un acconto di euro 200, 00 quale fondo spese, disponendo
In the section of the	Simple of the second process of the second p

che il creditore procedente provveda al versamento di tale somma in fevore del delegato entro trenta giorni

da oggi ovvera dalla comunicazione della presente ordinanza.

S

Dispone che nel caso di mancato versamento nei termini il delegato informi immediatamente il Giudice formulando espressa rinuncia all'incarico ove lo ritenga e ciò al fine di valutare un'eventuale dichierazione di improcedibilità dell'esecuzione forzata nonché ai fini delle valutazioni di cui all'art. 631 bis c.p.c. quando il mancato versamento del fondo spese abbia impedito l'adempimento degli oneri pubblicitari sul portale dete vendite pubbliche, laddove operativo.

Si riserva di disporte il versamento di ulteriori anticipi ad istanza del professionista delegato;

ASSEGNA

al professionista nominato termine di 24 mesi dall'avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico, per l'espletamento delle operazioni di vendite e di ulteriori go giorni per gli adempimenti successivi alla stessa;

DETERMINA

le seguenti modalità di esplețamento delle attività dejegate:

Attività Preliminari

il delegațo, provvederă preliminarmente, ove necessario:

- च. ad accertare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione ipotecaria e catastale prodotta e la conformità tra i dati riportati nei pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, ed in particolare a controllare la proprietà dei beni pignorati almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trasprizione del pignoramento informando senza indugio il g. a. di eventuali incompletezze o di questioni/impedienti/lo svoigimento delle operazioni givendita;
 - 2. provvedese, qualora i beni risultino di proprietà, anche solo in parte, di terzi, ovvero appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la riotifica di cui all'art. 498 c.p.c., ad informarne il que:
 - 3. al controllo dello stato di diritto in cui si troyano gli immobili , della destinazione urbanistica dell' terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della legge n. 47 del 1985, nonché le notizie di cui agli artt. 17 e 40 della legge citata e successive modifiche;
 - 4. ad estrame copia dell'ordinanza di vendita e della perizia estimativa dell'immobile nella quale non siano indicate le generalità del debitore contenute nel fascicolo della procedura esecutiva;
 - 5, a formare senza indugio l'avviso di veridite, comunque non oltre 60 giorni dal cottiferimento del presente incarico, secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. nonché secondo il istruzioni di seguito in impartite quale atto principale (pof strutturato e firmato digitalmente)e comunicandolo al custode one tale funzione sia svolta de un diverso professionista.
- 6. avvisare i creditori (anche gli iscritti non intervenuti) della data e dell'ora della vendita almeno 45 giorni prima;

-Astività-inerenti-la-fașe-della-vendita-

redatto l'avviso di vendița il delegato provvederă: -

a fissare un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi entro il quale possono essare
proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo gia cod, procuri iva le modalità dell'offerta (che deve essare

depositata in busta chiuse senza l'indicazione della procedura esecutiva e indirizzata al professionista delegato per la vendita, entro l'ora stabilità del giòrno precedenta la data della vendita, secondo le modalità di cui all'art. 572 cpc); il luogo di presentazione delle offerte, le modalità di prestazione della cauzione a l'ammontare della stessa; il luogo, la data le l'ora fissate per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti; la disciplina generale della gara successiva alle offerte;

b) a fissare el-giorno successivo alla scadenza del termini di cui ai due punti precedenti la convocazione delle parti e degli offerenti dinanzi a sé presso il proprio studio professionale per l'apertura delle buste, la delibazione sulle offerte e per l'eventuale gara tra glì offerenti;

c) ad attivarsi per l'espletamento delle forme di pubblicità legale di cui all'art. 490 c.p.c. e dettagliate in quest'ordinanza; alla ricezione, tramite il personale addetto, delle buste contenti le offerte (e alle attività prescritte dell'art. 572 ult. co. c.p.c.);

d) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina exart. 583 c.p.c.;

e) all'apertura delle buste depositate dagli offerenti nel luogo indicato nell'avviso di vendita e alla presenza degli offerenti comparsi;

 f) all'esame della offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata secondo le modalità indicate nella presente ordinanza;

g) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto nella presente ordinanza:

h) la restituire, îmmediatamente dopo la gara, gli assegni circolari, unitamente alle offerte a coloro che non siano aggiudicatari;

i) alla delibazione sull'offerta secondo quanto previsto dall'art. 572 t.p.c., provvedendo quindi all'aggiudicazione, alla fissazione di una nuova vendita o all'assegnazione;

j) a predisporce l'avviso di vendita, secondo le modalità di cui ella presente ordinanza, anche in ordine alle eventuali successive vendite che venissero disposte:

Sullo svolgimento delle operazioni di vendita

Il professionista delegato deve provvedera e redigera il verbale delle operazioni di vendita (in pof strutturato) depositandolo nell'fascicolo informatico dell'esecuzione forzata quale atto principale assieme agli allegati ed alla preva degli adempimenti pubblicitari.

In caso di unica offerta:

se l'offerta è pari o superiore al prezzo base d'asta si procedera all'aggiudicazione in favore dell'unico offerente:

se l'offerta è inferiore al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un ¼ si procederà all'aggiudicazione SALVO CHE: 1. Il professionista delegato ritengà che vi sià seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita; 2, siano state presentate istanze di assegnazione al sensi dell'art. 588 c.p.c. nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo base d'esta ai creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

se l'offerta è pari o superiore ad 14 del prezzo base d'asta si procederà all'aggiudicazione all'unico offerente; qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art, 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditore istante a norma degli artt, 588 c.p.c.

In caso di pluralità di offerte si inviteranno gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta:

De

- se gli offerenti <u>aderiscono alla dara</u>, il bene verrà aggiudicato al migliore offerente (allorché sia trascorso a minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore); salvo che la migliore offerta sia inferiore al prezzo posto a base di gara e sia stata fatta istanza di assegnazione; in tal caso, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante ex art. 588-c.p.c.;
- se gli offerenti <u>non aderiscono alla gara,</u> bisogne distinguere le seguenti ipotesi:
 - (a) in caso di <u>efferta e prezzi diversi</u>, il benerstaggito verrà aggiudicato al migliore offerente, salvo che la migliore offerta sebbene di importo pari o superiore all'offerta minima sia inferiore al valore posto a base di gara e sia stata fatta (stanza di assegnazione) in tal caso il bene staggito verrà assegnato al creditore istante ex art. 588 c.p.c.;
 - (2) in caso di offerte al <u>medesimo prezzo</u>, goalora questo, pur pari o superiore all'offerta minima, sia inferiore al prezzo posto a base di gara e sia stata fatta istanza di assegnazione, il bene verrà assegnato al creditore istante ex art. 588 c.p.c.; in mancanza di istanze di assegnazione, e se le offerte sono superiori al prezzo posto a base di gara il bene verrà aggiudicato all'offerente che avrà prestato la cauzione maggiore; in caso di parità della cauzione, all'offerente che avrà indicato il minor termine di pagamento del saldo prezzo; nel caso in cui sia indicato lo stesso termine di pagamento, all'offerente che per primo avrà depositato la busta.

Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato.

In caso di <u>infruttuoso esperimento della prima vendita</u> alle condizioni sopra indicate e in mancanza di istanze di assegnazione, il professionista provvederà:

1. a fissare seduta stante la nuova vendita emettendo il relativo avviso con ribasso del prezzo in misura pari ad 🖈 🕆

2. a. fissare, nello stesso verbale, un termine non inferiore a. 6a giorni e non superiore a..go. per les eventuali successive vendite con ribasso;

- 3. a precisare che l'offerta minima potrà essere inferiore di algrispetto ai prezzo base così come ridotto; a predisporre l'avviso della seconda vendita così stabilita;
- ad effettuere, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività sopra descritte;
- 5. in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita al prezzo base già ribassato o in presenza di offerte inferiori di a/g rispetto ai prezzo base ribassato e <u>in mancanza di domande di assegnazione</u>, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di a/g rispetto all'ultimo prezzo già ribassato;
- a fissare μη προγο esperimento di vendita nei termini già descritti;
- 7. a predisporre l'avviso della terze vendita così stabilita;
- 8. ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutto le attività sopra descritte;
- 9. in caso di infriuttuoso esperimento anche della terza vendita, a rimettere gli atti al G.E. unitamente ad una relazione descrittiva di tutta l'attività compiuta sia dal custode (con specifica indicazione dello stato dell'immobile se libero o occupato, delle condizioni dell'immobile, dei contesto in cui si trova, degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate), che dal delegato, specificando le ragioni che potrebbero avere ostacoleto la vendita, illustrando amaliticamente le spese sostanute, diferendo altresi in ordine alle determinazioni del creditore procedente e dei creditari-intervenuti della in ordine al prosieguo della procedura, nonché ogni ulteriore circostanza utile ai fini della decisione relativa alla prosecuzione della procedura esecutiva da parte del G.E.;
- 10. Il professionista qu'indi, nel corso delle dalega, di durata pari e 24 mesi, salvo proroghe richieste ed autorizzate, avrà cura di effettuare 5 esperimenti di vendita;
- 11. a segnalare nel termini di giorni 15 dall'esaurimento del fondo spese la ridetta

P

circostanza, depositando un'analítica relazione sulle somme i spese, al fine dell'adozione da parte del giudice del necessari provvedimenti per la continuazione delle attività di vendita;

- 12. nell'ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di vendita, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e 163 disp. ett. c.p.c. ove, per effetto dell'aggiudicazione di uno o più iotti, sia stata conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente al Giodice: Le spese della procedura relative a tutti gli ausiliari, seranno valutate prudenzialmente, tenuto conto per onorari degli avvocati dei valori medi di riferimento del D.P. 55/2014 ovvero delle tariffe vigenti al momento dell'aggiudicazione;
- 13. in caso di richieste di sospensione della vendita inoltrate direttamente al professionista delegato, questi ne deve riferire senza indugio al Giudice, e, in caso di impossibilità ovvero di mancanza, per qualsiasi motivo, di un provvedimento di sospensione del Giudice, procederà ugualmente all'esperimento della vendita;
- 14. nell' ipotesi di rinuncia agli atti esecutivi ex art. 629 c.p.¢. il Professionista interromperà le operazioni di vendita trasmettendo al Giudice dell'Esecuzione gli atti solamente se tali dichiarazioni provengano da tutti i creditori muniti di titolo asecutivo, previa verifica in tal senso sulla base degli atti in suo possesso;
- 15. poiché le offerte sono irrevocabili, alla vendita senza incanto il Professionista procederà ainche se alla data fissata per tale incombente nessuno degli offerenti sia presente materialmente o rinunci; in tal caso, non potendosi far luogo alla gera, comunichetà al maggior offerente l'avvenute aggiudicazione.

Attîvità successive all'aggiudicazione

- a disporre la restituzione delle cauzioni prestate dagli offerenti che non si siano resi aggiudicatari dei bani venduti ed a depositare la cauzione dell'aggiudicatario sul conto della procedura;
- a ricevere la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583 c.p.c.;
- a comunicare all'aggiudicatario, entro 20 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle somme giè versate, l'ammontare dei residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sui conti della procedura;
- ad acquisire visure ipocatastali aggiornate dell'immobile aggiudicato;
- a comunicare immediatamente all'aggiudiceterio le modalità di versamento del saldo prezzo e delle spase di trasferimento dell'immobile gravanti sullo stesso;
- a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c. contestualmente fissando la nuova vendita;
 - ed autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 secondo comma c.p.c. provvederà direttemente a limitare il versamento dei prezzo secondo quanto disposto dalla norma);
 - in caso di richiesta ex art. 41 T.U.S. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termina di 35 99 dall'aggiudicazione), a calcolare approssimativamente tutterie somme necessarie per la spese della procedura, nonché per l'eventuale definitiva l'oerazione, del bene, ove una tale attività sia ancota da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incerico ricevuto;
 - ad effettuare se del caso la denuncia di cui all'art. 59 del d. lgs. n. 42/2004 e le operazioni conseguenti

L

previste dalla medesima disciplina;

- a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile) trasmettendolo, unitamente ai fascicolo, senza indugio a questo Giudice per l'emissione, richiedendo contestualmente la fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione quando sieno stati aggiudicati tutti i lotti;
- se il versamento del saldo prezzo e avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto:
- ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (remmentando che, nell'ipotesi disciplinate dall'art. 585 terzo comme c.p.c., "il conservatore del registri immobiliari non può eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale dei decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole (pignoramenti e seguestri conservativi) conseguenti ai decreto di trasferimento, anche richiedendo le necessarie copie dell'originale dei decreto di trasferimento e deil'originale dei decreto di trasferimento e deil'originale dei gravami;
- a trasmettere all'aggitudicatario la note di trascrizione del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somma residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento dandone comunque atte nel progetto di distribuzione;
- ai sensi dell'ert, 164 disp. att. c.p.c. ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;
- a formare un progetto di distribuzione, comunicandolo a mazzo pec alle parti 45 giorni prime dell'udianza dissata per l'approvazione ed assegnando alle stese termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, depositandolo infine in cancelleria in via telematica, anche tenendo conto degli onorari liquidati dal giudice dell'esegnazione ai suoi-ausilian; cuel termine di 20 giorni prime dell'udianza fissata per la sua approvazione e dio anche nell'ipotesi in cui per colpevola ritardo i creditori o gli ausiliari non abbiamo depositato alcuna nota di precisazione del credito o richiesta di liquidazione del compenso, dovendo il delegato procedere a calcolare i relativi diritti sulla base degli atti della procedura e terrendo conto dei valori medi di fiquidazione stabiliti dalle tariffe vigenti, considerando quale parametro di riferimento quanto ricavato dalla vendita dei beni staggiti, ciò che rappresente il valore effettivo della procedura e norma dell'art. 5 co. 1, ultimo periodo, dimi ni 15/12014 e la base di calcolo stabilita dall'art. 151 dispi atti deposi.

Sulla bozza del decreto di trasferimento

Nella redazione della bozza del decreto di trasferimento il Professionista si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni provvedendo:

1. ad allegare alla bozza del decreto di trasferimento de lui predisposta: 2) copia dell'avviso di vendita debitamente notificato; 2) copia del verbale d'aggiudicazione; 3) copia della pagina del quotidiano su cui è stata dato avviso della vendita nonché della pagina del sito internet su cui è stata effettuata la presertita insersione dell'annuncio di vendita; a) minimita del decreto di trasferiritarità da lui boliata e sottoscritta, da cui si evinca che egli ha rispettato gli adempimenti pubblicitari imposti dal Tribunale, ha provveduto alle notifiche precettate ed ha ricevuto, entro il termine imposto, quanto dovuto a titolo di saldo prezzo; 6) certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale nonché l'attestato di

- prestazione energetica, se previsto dalla legge 7) la certificazione di avvenuto versamento dei prezzo, degli oneri accessori e delle spese da parte dell'aggiudicatario:
- 2. a redigere la bozza del decreto di trasferimento su carta oso bollo (non su fogli separati successivamente congiunti)
- 3. Lad indicare espressamente la proyenienza dell'immobile in favore del debitore esecutato;
- 4. a non prevedere caricellazioni di formalità diverse da quelle di cui all'art. 586 c.p.c. (iscrizioni ipotacarie e trascrizioni di pignoramenti);
- 5. a contenere cancellazioni di tutte le suddette formalità esistenti fino ai momento della redazione del decreto di trasferimento:
- 6. ad allegare alla bozza, laddove necessario, il certificato di destinazione urbanistica ex art. 18 legge n. 47/1945, le risultanze delle visure ipocatastali aggiornate, le dichiarazioni ai finì fiscali rese dell'aggiudicatario in originale, unitamente alla copia del documento di identità e le dichiarazioni rese a norma del D.P.R. n. 445/200, l'attestazione circa l'avvenuto versamento delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive a carico dell'eggiudicatario;

Sul contenuto dell'avviso di vendita

L'avviso di vendita sarà redatto rispettando le seguenti prescrizioni contenutistiche,

- a. natura dell'immobile oggetto della vendita è cioè il Comune in cui si trova, i benì e i diritti immobiliari che si pongono in vendita, i dati catastali, tre almeno dei suoi confini. Nel caso di fabbricato in costruzione dovranno essere indicati i dati catastali del terreno su cui insiste:
- prezzo bese dell'immobile come determinato dalla relazione di stima del consulente tecnico, l'offerta minima e l'aumento minimo per ogni offerta nel caso di gara;
- 3. Il nome del professionista delegato:
- rdati relativi a) tusto de se persona diversa dal professionista delegato;
- Ia descrizione delle modalità di presentazione dell'offerta: le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio professionale del Professionista delegato dalle ore 9.30 alle ore 32.30 fino al giorno precedente la data fissata per il loro eseme e per la vendita, ad eccezione del sabato. Sulla busta dovrà essere indicato solamenta il nome di chi deposita materialmente l'offerta (che può anche essere persona diversa dail'offerente), il nome del delegato alla procedura e la data della vendita;
- 6. la descrizione dei contenuto dell'offerta: cognome e nome dell'offerente, data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile del soggetto cui andrà intestato l'immobile, dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, l'indicazione, a pena di inefficacia, del prezzo offerto che non potrà essere inferiore, sempre a pena di inefficacia, di oitre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vandita, il termine di pagamento del saldo prezzo e degli ofici accessorii che comunque non potrà essere superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione, l'espressa dichiavazione di aver preso visione della perizia. Se l'offerente è confugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscrittà dai genitari previa autorizzazione del giudice tutelare;
 - identità dell'offerte dovrenno essere allegati i seguenti documenti copia del documento di identità dell'offerente e del conjuge in comunione legale del beni originale della procura speciale o copia autentica della procura generale nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato copia semplice della visura camerale della società ovvero documentazione attestante i poteri del rappresentante della persona giuridica offerenti, risalente a non più di tre mesi;
- 8. Ja precisare che la cauzione (di importo pari al 20% del prezzo offerto) deve essere versata mediante

L

assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva e rilasciato da un istituto di Credito a scalta dell'offerente; quanto al saldo del prezzo di aggiudicazione e alla spese conseguenti al trasferimento, essi saranno versati dall'aggiudicatario sui c/c intestato alla procedura ed aperto presso la Banca Naziona e del Lavoro presente all'interno del Palazzo di Giustizia; esso quindi sanà depositato aresso lo studio del professionista delegato entro il termine stabilito per il saldo del prezzo di aggiudicazione;

- g. l'avvertimento che, salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incepto à irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggiore offerente anche quatora questi non compaia il giorno fissato per la vendita;
- to a descrivere la svolgimento della vendita: le buste saranno aperte, alla presenza degli offerenti comparsi, delle parti e dei loro avvocati, il giorno ed all'ora indicati nell'avviso di vendita; qualora per l'acquisto de medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà alla gara sull'offerta più alta nel corso di tale gara ciascuna offerta in aumento, da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dall'offerta precedente, non potrà essere inferiore e quanto determinato nell'avviso di vendita il bene verrà aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del migliore o del primo offerente e vi siano istanza di assegnazione; ell'offerente che non risultera aggiudicatario la cauzione sarà immediatamente restituita;
- 21. nel caso di procuratore legale, cioè avvocato, che abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da rominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome delle persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa;
- 12. l'avvertimento che gli oneri fiscali derivanti dalla vendita, la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprieta, nonche le relative spese generali è le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere versate nel termine stabilito per il versamento del saido prezzo in misura forfettaria pari al 20% del prezzo di aggiudicazione, saivo conquaglio o restituzione di eventuale eccedenza all'esito del rendiconto degli esborsi effettivi (D.M. 15 0% obser 2015 n. 227);
- 13. che, qualora l'immobile sia gravato de l'poteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 (uglio 1905 n. 646, richiamato dal D.P.R. n. 7 del 1976, ovvero ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo prezzo, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dell'art. 1855 c.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare el delegato l'originale della quietanza rilasciata dail'istituto di credito;
- 14. che, qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo faccia ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall'istituto di credita mutuante con le mocalità indicate dal delegato mediante bonifico sul conto corrente di partinenza della procedura esecutiva. L'aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l'atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la reletiva nota di iscrizione e di ricevuta di avvenuta registrazione dell'atto. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà ai Conservatore dei Registri immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dell'art. 585 ultimo comma c.p.c., il delegato nel

predispone la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell'Eseuzione, inserirà la seguente dizione: "rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di euro da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del rep e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende nota che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c. è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota". In caso di revoca dell'aggiudicazione, e sempre che l'Istituto mutuante ne abbia fatto ESPRESSA richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all'Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura;

- che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignorementi che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- 26. che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura;
- 17. indicazione del sito internet sul quale è pubblicata la relazione di stima nonché il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore;
- 18. precisazione del numero di lotti;
- 19. la precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichierare la residenza o eleggere il domicilio nel comune nel quale ha sede il Tribunale e che, in mancanza, le comunicazioni verranno fatte presso la cancalleria;
- 20. la specificazione che tutte le attività, che, a norma degli articoli 572 e seguenti cod. proc. civ., devono essere complute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o a cura del cancellere o del giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovverò nel luogo indicato nell'ordinanza di delega;
- 21. indicata la destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui all'articolo 46, primo comma del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi della disposizioni di cui all'articolo 46, quinto comma, dei citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- .22. precisato che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relezione al testo unico di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, regioni ed azioni, servitù attive e passive; che la vendita è a corpo e non a misura; che eventuali differenze di misura non potranno dar luogo en alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- न्युः किटीटिंदेएं che la vendita forzata non e soggetta alle no me concernenti la garanzia per vizi o mencanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo; che, conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa vendute, onen di qualsiasi genere ivi compresi, ad esampio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dai debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunique non evidenziati in perizia, non

potratino dar luogo ad alcun risarcimento, indentità o riduzione dei prezzo:

- 24 precisato che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presentì domanda di concessigne o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento:
- 25. che i costi relativi alla acquisizione della certificazione energetica (ACE) di cui al D.Lgs 192/2005 come modificato dal D.Lgs 3 marzo 2011 entrato in vigore il 29 marzo 2011 (in attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/g1/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) sono a carico dell'aggiudicatario;
- 26. che l'elaborato peritale sarà disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega ed all'avviso di vendita, sul sito internet <u>www.asteannunci.it</u> e <u>www.asteavvisi.it</u>e sui sito ufficiale

Sugli adempimenti pubblicitari

Il Giudice dell'Esecuzione, quanto agli adempimenti pubblicitari

DISPONE

che della vendita dovrà essere data pubblica notizia con le seguenti modalità:

tutti gli adempimenti pubblicitari (al fine di razionalizzare i costi e di ottimizzare le pubblicità) saranno svolti a cura della Ediservice Srl.

Almeno yo giorni prima della data della vendita, il professionista dalegato dovrà inviare la richiesta di pubblicazione che potrà essere inoltrata a mezzo posta, via fax o e-mail ai seguenti recapiti:

Ediservice Srl.—sede operativa.—Via San Donà—n. 28/b — 30174 Mestre (We) tell-041-5369921 — fax 042-5351923 — infolmatera@ediservicesrl.it. Assieme alla richiesta di pubblicazione dovrà essere fornita la seguenta documentazione: Ordinanza/Avviso di Vendita, CTU con relative foto e planimetrie, dati di fatturazione.

Sia la richiesta di pubblicazione che la relativa documentazione potranno, inoltre, essere consegnate dal professionista delegato direttamente allo staff, della società Ediservice presente presso la cancelleria Esecuzioni immobiliari del Tribunale di Matera (sede operativa: Viale Aldo Moro, 2º piano, e-mail informatera(a) ediservices ri.tt).

Per le responsabilità connesse al trattamento dei dati ai fini della normativa sulla privacy e le responsabilità connesse alla corretta esecuzione degli adempimenti previsti per la pubblicazione sui predetti siti, <u>la società accetterà le richiesse di pubblicazione esclusivamente al professionista incaricato.</u>

Ricevuta la richiesta di pubblicazione e la documentazione lo staff di Ediservice Srl provvederà a svolgere le Seguenti attività:

E Pubblicazione dell'avvise/ordinanza di vendite ed i relativi allegati sul sito internet officiale del Tribunale www.tribunale.matere it e sul sito www.asteannunci.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDS del 30/09/09 già predisposto per inter-operare con il portale vendite del Ministero di Giustizia previsto del DM 31/10/2006 e secondo le modalità operative per la trasmissione dei dati e informazioni minime da pubblicare sui siti fornite da! DGSIA; ed i relativi applicativi correlati, nonché sul sito internet

www.esteavvisi.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 20/06/21. La pubblicazione dovrà avvenire almeno guarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte:

- Pubblicazione dell'avviso/ordinanza di vendita ed i relativi allegati sul sito internat/web TV www.canaleaste.it iscritto nell'elenco ministeriale con PDG del 13/03/12 almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto nella sezione dedicata alle vendite giudiziarie del Triponale di Matera;
- pubblicazione sul quindicinale a diffusione Nazionale "Rivista Aste Giudiziarie";
- invio dell'estratto, attraverso il servizio postal target, ai residenti nelle adiacenze dell'immobile staggito;
- pubblicazione degli avvisi di vendita sui principali siti Internet immobiliari privati (Es. casa it; g-bay annunci; seconda mano; idealista it; bakeka it; immobiliare it) tramite il servizio Gestionale Aste;
- la richiesta di pubblicazione è unica per tutti gli adempimenti pubblicitari, il professionista delegato è
 tenuto a compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di pubblicazione presente sul sito
 www.asteannunci.it, che consegnera unitamente alla documentazione necessaria alia pubblicazione,
 allo staff della società mediante le modalità sopra indicate;
- il professioniste avrà cura di comunicare l'esito di ciascun esperimento di vendita, rispondendo all'email invieta dallo staff di Ediservice 5ri all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso dichierato, al fine di procedere alla pubblicazione dell'esito della vendita sui siti web sopra descritti;
 - considerato che il creditore ha chiesto anche la pubblicazione dell'avviso su quotidiani ovvero considerata l'opportunità nei caso di specie, tenuto conto della natura dei beni e della loro collocazione, dispone che un estratto della presente ordinanza devrà essere redatto e pubblicato, per una sola volta, sulli quotidianoli dispone della presentazione della offerta.

If Giudice dell'Esecuzione

rilevato quanto alla <u>custodia</u> che si è già provvedeto alla nomina di un custode diverso dal debitore con provvedimento adottato prima della presente udienza;

conferma

il custode giè nominato.

ovvero

ritenuto che

- il debitore é custode *ex lege* del bene pignorato e non è stato-accora sostituito; - con il presente provvedimento la vendita è stata delegata al professionista ex art. 591, bis cod. proc. civ.;

<u>- non sono emersi elementi che facciano ritenere non utile la sostituzione; </u>

dispone - ---

la sostituzione del debitore nella custodia dell'immobile pignorato e designa quale nuovo custode စပေးသည်။ သို့ပေးသည်။

dispondado che il custode provvede egli edempimenti di cui alle *Disposizioni generali sulla custodia* che costituiscono parte integrante della presente ordinanza.

4

AVVERTE

CHĘ IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAŁLIART. 624 BIS C.P.C., IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE PUÒ, SENTITO IL DEBITORE, SOSPENDERE, PER UNA SOLA VOLTA, IL PROCESSO FIND A 24 MESI, SU ISTANZA DI TUTTI I CREDITORI MUNITI DI TITOLO ESECUTIVO, L'ISTANZA PUÒ ESSERE PROPOSTA FINO A VENTI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER II DEPOSITO DELLE OFFERTE DI ACQUISTO:

CHE IN BASE A QUANȚO I DISPOSTO DALL'ART. 161 BIS DISP. ATT. C.P.C., IL RINVIO DELLA VENDITA PUD'ESSERE DISPOSTO SOLO CON IL CONSENSO DEI CREDITORI E DEGLI OFFERENTI CHE ABBIANO PRESTATO CAUZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 571 & 586 C.P.C.;

CHE, QUALGRA I CREDITORI A CARICO DEI QUALI SONO STATI PROVVISORIAMENTE POSTI GLI ONERI ECONOMICI NECESSARI AL PAGAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI NON PROVVEDANO AL TEMPESTIVO VERSAMENTO DI QUANTO DOVUTO, LE PUBBLICAZIONI NON SARANNO EFFETTUATE E CIO" SARA" VALUTATO AI FINI DELL'ULTERIORE CORSO DELL'ESECUZIONE FORZATA.

- che la cancelleria dia comunicazione della presente ordinanza, al professionista delegato, elle parti, all'esecutato ed al debitore originario qualore la procedura si svolgo contro il terzo proprietario ex art. 602 e ss. cod. proc. civ.
- che il creditore procedente provveda alla comunicazione della presente ordinanza entro 60 giorni dalla comunicazione della stessa ai creditori iscritti non intervenuti ex art. 569 vitimo comma c.p.c.

Matera, {)

IL GIÚDICE DELL'ESECUZIONE